

TI_GERICHTE 72.2017.119 vom 5. März 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2017.119_d20180305

FR: TI_GERICHTE 72.2017.119 du 5 mars 2018

IT: TI_GERICHTE 72.2017.119 del 5 marzo 2018

Regeste

Reato di coazione sessuale: imputato, in veste di curatore generale della vittima, è colpevole di averla costretta, esercitando pressioni psicologiche su di lei, a subire atti analoghi alla congiunzione carnale e altri atti sessuali in almeno 16 episodi

Erwägungen

E. 1

era sempre chiusa a chiave in casa in quanto temeva sempre l'arrivo di persone non gradite. Il mio era dunque un controllo ulteriore, ma lei comunque la chiudeva sempre. Il fatto di chiudere la porta a chiave, era finalizzato al fatto di proteggere la vostra privacy in quel momento? Sì, era una verifica ulteriore che io chiedevo di fare per mantenere la nostra privacy. D PP: la chiave della porta rimaneva nella toppa, o veniva tolta? Rimaneva sempre nella toppa. Ricordo questo perché nell'episodio in cui ACPR 1 era stata trovata priva di sensi a casa, lei aveva chiuso la porta lasciando dentro le chiavi, e avevano dovuto forzare la parte di sopra in vetro per poter entrare. D PP: con riferimento al rapporto per la mercede 25.3.15, le viene chiesto se allora ACPR 1 ha disatteso il suo consiglio di non più chiudere la porta di casa, lasciando inserita la chiave, visto che scriveva "visita a domicilio, sta meglio, e si è resa conto che non può più chiudere la porta di casa lasciando dentro la chiave". Successivamente, quando c'ero io la chiave rimaneva dentro la toppa. Poi, per le altre occasioni, spero che seguisse il mio consiglio di toglierla. D avv. DF 1: può spiegare le "almeno due volte" nelle quali lei ha allontanato il compagno di ACPR 1 dalla casa, ed il motivo? L'ho allontanato perché dovevo discutere con ACPR 1 questioni che riguardavano l'amministrazione, l'approvazione dei conti e del rendiconto. Non mi sembrava il caso che lui fosse presente. ADR che non so dire se in quelle occasioni era poi anche successo qualcosa di sessuale. Ad ogni modo l'allontanamento non era finalizzato a questo, ma solo a poter discutere delle questioni finanziarie con ACPR 1. Il Presidente rilegge le dichiarazioni in corso d'inchiesta nelle quali lei ha ammesso di aver mandato fuori di casa il compagno di ACPR 1, così da poter restare solo con lei. Ripeto, è vero che l'ho fatto uscire ma l'obiettivo era quello di poter discutere con ACPR 1 delle sue questioni amministrative. D avv. DF 1: può precisare la questione del fatto che lei aveva consigliato a ACPR 1 di non far soggiornare il suo compagno a casa sua? Sì, le avevo detto che lui non poteva stare da lei 7 giorni su 7, in quanto, qualora avessero fatto dei controlli, avrebbero potuto esserci dei problemi sia per il permesso, sia per il calcolo delle prestazioni complementari di ACPR 1, e dell'assistenza di lui. Io rischiamo di farmi complice di una situazione non molto chiara a livello amministrativo. (...) ADR che io e mia moglie siamo indecisi se vendere la casa o se farla ritirare a lei. Io in ogni caso dovrei trarre un utile da questa operazione. Farò dunque fronte alle spese causate dal fatto di essere qui. Se dovesse avanzare qualcosa, lo dedicherò a mio figlio. Confermo dunque di essere disposto a risarcire il danno da me causato, ivi

comprese le spese generate dalla tassazione della nota professionale del mio precedente difensore d'ufficio. (...)” (verbale d'interrogatorio dibattimentale). 4. DIRITTO E CONVINCIMENTO DELLA CORTE 4.1. Dei reati di coazione sessuale e sfruttamento dello stato di bisogno 4.1.1. Secondo l'art. 189 cpv. 1 CP si rende autore colpevole di coazione sessuale chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere. Presupposto del reato – che protegge il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF 124 IV 157; 122 IV 100; 119 IV 310) – è un atto coercitivo con cui l'autore induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura sessuale. Il comportamento represso dall'art. 189 CP consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre, sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale: la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta. La vittima deve essere messa in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto che è necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101). Tra i mezzi coercitivi il legislatore ha annoverato, in un elenco non esaustivo, la minaccia, la violenza, l'esercizio di pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere in altro modo. Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100; Jenny/Schuhbart/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Berna 1997, art. 189 n. 16). Per minaccia bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6. ed., Zurigo 1994, p. 378; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil I, 5. ed., Berna 1995, p. 158 n. 7). L'art. 189 protegge anche quelle vittime che, a seguito dell'effetto sorpresa (“Überraschungseffekt”), di spavento (“Erschrecken”), sbalordimento (“Verblüffung”) o a causa del trovarsi in una via senza uscita, non oppongono resistenza (DTF 128 IV 106 consid. 3a/aa). Con l'introduzione della nozione di “esercizio di pressioni psicologiche” quale atto di natura coercitiva, il legislatore ha voluto estendere il reato di coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una situazione di impotenza creata dall'autore anche senza l'uso della forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154). In particolare, l'inferiorità cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono - soprattutto nei bambini o negli adolescenti - generare una pressione psichica straordinaria e, quindi, una sottomissione paragonabile a quella ottenuta con la coazione fisica e, come questa, tale da renderli incapaci di opporsi ad atti sessuali non desiderati. La giurisprudenza del Tribunale federale definisce violenza strutturale questa forma di coazione di natura psichica esercitata dall'autore con la strumentalizzazione dei legami sociali (DTF non pubblicata del 23.4.2009 [6B.646/2008] consid. 3.1.; DTF non pubblicata del 20.2.2007 [6P.200/2006] consid. 7.1; DTF non pubblicata del 8.2.2007 [6P.161/2006] consid. 6.1; DTF non pubblicata del 10.8.2006 [6P.94/2006] consid. 9.1.; DTF non pubblicata del 12.11.2005 [6P.111/2005], consid. 10.1; DTF non pubblicata del 24.6.2005 [6P.63/2005] consid. 7.1.; DTF 131 IV 107; DTF 128 IV 97, DTF 124 IV 154). Il giudice deve applicare l'art. 189 CP se l'autore ha contribuito fattivamente - adottando dei comportamenti che eccedano il semplice approfittare di una situazione già presente e che

per loro natura rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legami sociali - a porre soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di opporsi alla richiesta di atti sessuali non desiderati (DTF non pubblicata del 20.2.2007 [6P.200/2006] consid. 7.1; DTF 128 IV 106). La coazione di natura psichica deve essere il risultato di una situazione creata dall'autore. Non va, pertanto, confuso l'esercizio di una "violenza strutturale" con il semplice approfittare di relazioni private o sociali preesistenti (DTF non pubblicata del 24.6.2005 [6P.63/2005] consid. 7.1). L'autore deve creare concretamente e fattivamente una situazione di costrizione, strumentalizzando in modo attivo ("tatsituative Zwangssituation") ai propri fini i legami sociali (DTF non pubblicata del 20.2.2007 [6P.200/2006] consid. 7.1.). La nozione di violenza strutturale è stata, in questo senso, precisata dal Tribunale federale in DTF 131 IV 107 in risposta, anche, alle critiche della dottrina che riteneva contraria alla ratio legis l'automatica applicazione dell'art. 189 CP a qualsiasi atto sessuale compiuto da una persona legata alla vittima (in genere, bambino o adolescente) da rapporti affettivi o sociali, (Jenny, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, in: ZBJV 139/2003 S. 375 f., Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2002, in: ZBJV 140/2004 S. 726 ff.; anche Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 189 n. 11 segg.; anche Günter Stratenwerth/Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6. edizione, pag. 167). L'alta Corte ha, così, precisato che, per la realizzazione del reato di coazione sessuale tramite una pressione psichica, l'autore deve creare - utilizzando le relazioni sociali come mezzo di pressione (e non limitandosi ad approfittarne) - una situazione di coercizione per ottenere i favori sessuali da parte della vittima. Pertanto, le considerazioni secondo cui la subordinazione cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono produrre una pressione psichica sviluppate nelle sue precedenti sentenze devono essere interpretate nel senso che può essere ammessa la coazione soltanto quando l'autore trasforma un particolare tipo di relazione sociale comportante una forma di dipendenza in un mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi (DTF non pubblicata del 20.2.2007 [6P.200/2006] consid. 7.1; cfr. anche DTF 131 IV 107). Il mezzo coercitivo messo in atto dall'autore deve essere suscettibile con riferimento alle particolari circostanze concrete - di creare nella vittima uno stato di coercizione di un'intensità tale da limitarne la libertà sessuale. In altre parole, la sottomissione della vittima deve essere comprensibile. Non ogni tipo di pressione e non ogni comportamento che conduca ad un atto sessuale non desiderato deve essere qualificato di coazione sessuale (DTF 131 IV 170 consid. 3.1. e riferimenti): l'effetto prodotto sulla vittima deve essere grave (DTF 128 IV 97; DTF 131 IV 107) e raggiungere l'intensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97 consid. 3a; DTF 131 IV 167, consid. 3.1. e riferimenti; DTF 126 IV 124). Soggettivamente, affinché il reato di coazione sessuale sia realizzato, è necessaria l'intenzione, anche soltanto nella forma del dolo eventuale. L'autore deve, quindi, sapere che la vittima non è consenziente o per lo meno accettarne l'eventualità e deve volere, o per lo meno accettare, che il suo consenso dipenda dal mezzo coercitivo utilizzato (STF 6S.121/2003, dell'11 giugno 2003 consid. 1.1; sentenza CARP 17.2012.193 del 27 aprile 2013 consid. 32). 4.1.2. Giusta l'art. 193 cpv. 1 CP, chiunque determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La disposizione, che ha lo scopo di proteggere la libera autodeterminazione sessuale (DTF 131 IV 114 consid. 1), si applica ai casi in cui, sebbene la vittima abbia dato il suo consenso ad un atto sessuale, tale consenso è motivato dallo stato di bisogno o di dipendenza in cui essa

si trova e si ravvisa, quindi, una certa inibizione del suo libero arbitrio. Ci si situa, di conseguenza, in una zona che va tra l'assenza di consenso (art. 189 e 190 CP) e il libero consenso (che esclude qualsiasi infrazione). Il consenso è, dunque, viziato dallo stato di bisogno o di dipendenza in cui si trova la vittima, stato di cui l'autore approfitta (STF 6P.4/2006 del 31 ottobre 2006 consid. 5; STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1). La vittima deve trovarsi, perché l'infrazione sia realizzata, in un rapporto di dipendenza nei confronti dell'autore o in uno stato di bisogno (STF 6P.4/2006 del 31 ottobre 2006 consid. 5; STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1). Tale stato deve limitare in modo considerevole la facoltà della vittima di determinarsi liberamente (STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1; DTF 131 IV 114 consid. 1; Trechsel/Bertossa, in Trechsel/Pieth [ed.], Schweizerisches Strafrecht Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2 ad art. 193 CP). Un rapporto di dipendenza si fonda, di regola, su un particolare rapporto di fiducia e, in ogni caso, su un rapporto di potere pronunciato e sbilanciato a favore dell'autore (ausgeprägtes Machtgefälle), che ha un ruolo dominante e può avvalersi dell'ascendente che tale ruolo gli conferisce (DTF 131 IV 114 consid. 1). Un rapporto di dipendenza può venire a crearsi a seguito di un rapporto di lavoro o di qualsiasi altro rapporto atto a favorire l'instaurarsi di una dipendenza, come può esserlo quello che intercorre fra la vittima tossicodipendente e il suo fornitore di droga o fra la vittima e colui che le fornisce i mezzi di sussistenza (STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il solo rapporto terapeutico intercorrente tra psicoterapeuta e paziente può, in molti casi, essere sufficiente a fondare un rapporto di dipendenza. Non si può più concludere, tuttavia, – come faceva la giurisprudenza sul precedente art. 197 aCP – che, in ogni caso e necessariamente, fra paziente e psicoterapeuta si stabilisca, in ragione del solo rapporto terapeutico, un rapporto di dipendenza (DTF 131 IV 114 consid. 1 con riferimenti a DTF 128 IV 106 consid. 3b e DTF 124 IV 13 consid. 2c). La questione a sapere se esista un rapporto di dipendenza ai sensi dell'art. 193 CP e se la capacità di determinarsi liberamente della vittima ne sia considerevolmente limitata va esaminata alla luce delle circostanze del caso concreto (STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1; DTF 131 IV 114 consid. 1). Tale stato o rapporto può esistere oggettivamente, ma anche solo soggettivamente, ossia nelle rappresentazioni proprie della vittima e dell'autore (STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1; DTF 131 IV 114 consid. 1). È sufficiente, quindi, che la vittima sia convinta di trovarsi in una situazione di dipendenza, che questa sua rappresentazione la limiti effettivamente nella sua libertà di determinarsi e che, dal canto suo, l'autore sia consapevole della situazione in cui la vittima si trova (DTF 91 IV 161 consid. 1). Ulteriore presupposto dell'infrazione è che l'autore sfrutti il rapporto di dipendenza che si è creato con la vittima. Tale stato deve, dunque, essere in un rapporto causale con il consenso della vittima all'atto sessuale compiuto o subito da essa (DTF 131 IV 114 consid. 1; Andreas Donatsch, Strafrecht III, 10a ed. 2013, pag. 527; cfr. Philipp Maier, op. cit., n. 14 ad art. 193 CP e Trechsel/Bertossa, op. cit., n. 3 ad art. 193 CP i quali parlano di Motivationszusammenhang tra lo stato della vittima e l'atto sessuale). Lo sfruttamento implica che la vittima, in realtà, non voglia compiere o subire gli atti sessuali e che essa superi le sue resistenze interne per dare il suo consenso soltanto perché si trova sotto l'influsso della posizione di autorità dell'autore (DTF 131 IV 114 consid. 1 con rinvio a STF 6S.219/2004 del 1° settembre 2004 consid. 5.1.2). In altre parole, occorre determinare se la vittima abbia acconsentito solo a causa dello stato di bisogno o del rapporto di dipendenza, o se avrebbe comunque dato il suo consenso anche in assenza di una tale situazione (nel qual caso l'infrazione non sarebbe realizzata). In particolare,

l'infrazione non è realizzata se la persona in questione ha liberamente acconsentito per altri motivi, indipendentemente dal suo stato di bisogno o di dipendenza, o se è lei stessa ad aver preso l'iniziativa (DTF 131 IV 114 consid. 1 con rinvii spec. a STF 6S.82/2003 del 17 aprile 2003 consid. 2 e DTF 124 IV 13 consid. 2c/cc). Dal profilo soggettivo, si tratta di un'infrazione intenzionale, punibile anche per dolo eventuale. L'autore deve essere consapevole della dipendenza della vittima. Egli deve, quindi, per lo meno contare con il fatto che la vittima acconsenta agli atti sessuali soltanto a causa di tale stato (DTF 131 IV 114 consid. 1; Philipp Maier, op. cit., n. 20 ad art. 193 CP; Andreas Donatsch, *Strafrecht III*, 10a ed. 2013, pag. 528 seg.). 4.1.3. La questione determinante, in questo procedimento, è quella di sapere se l'imputato ha commesso il reato di coazione sessuale ai sensi dell'art. 189 CP, oppure di sfruttamento dello stato di bisogno ai sensi dell'art. 193 CP. La differenza è sostanziale, già solo per il fatto che la comminatoria di pena per il reato di coazione sessuale è di 10 anni, 15 in caso di reato ripetuto, mentre per l'art. 193 CP è di 3 anni, 4 e mezzo in caso di reato ripetuto. Si rende colpevole di coazione sessuale chi crea una situazione di coercizione, mentre si rende colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno, chi, semplicemente, la sfrutta. La giurisprudenza sopra citata ha avuto modo di stabilire che presupposto del reato di coazione sessuale è un atto coercitivo con cui l'autore induce la vittima a subire o a commettere un atto di natura sessuale. Represso è quindi l'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un atto sessuale. La vittima deve essere messa in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto. Tra i mezzi coercitivi, si annoverano la minaccia, la violenza e l'esercizio di pressioni psicologiche, che rendono la vittima inetta a resistere. In particolare, per quello che qui interessa, va detto che l'esercizio di pressioni psicologiche va ammesso allorché si verificano situazioni di impotenza create dall'autore anche senza l'uso della forza fisica o della violenza. Il Tribunale federale, ha già avuto modo di stabilire che l'inferiorità cognitiva e la dipendenza emotiva o sociale possono, in specie su minori, generare pressioni straordinarie, paragonabili alla vittima di violenze fisiche. In questo senso, è definita la violenza strutturale come forma di coazione di natura psichica esercitata dall'autore con la strumentalizzazione dei legami sociali (DTF 131 IV 107; 128 IV 97, 124 IV; STF 6B.646/2008 del 23 aprile 2009, consid. 3.1.; 6P.200/2006 del 20 febbraio 2007, consid. 7.1; 6P.161/2006 dell'8 febbraio 2007 consid. 6.1; 6P.94/2006 del 10 agosto 2006, consid. 9.1.; 6P.111/2005 del 12 novembre 2005, consid. 10.1; 6P.63/2005 del 24 giugno 2005, consid. 7.1). In tal caso l'autore deve aver contribuito fattivamente, adottando comportamenti che eccedano il semplice approfittare di una situazione già presente, che per loro natura rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legami sociali, a porre soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di opporsi alla richiesta di atti sessuali non desiderati. Come detto, ed è questo che differenzia le due norme citate, la coazione di natura psichica deve essere il risultato di una situazione creata dall'autore, e non semplicemente l'approfittare di tale situazione creatasi da terzi. Sempre il Tribunale federale, ammette la coazione nel caso in cui l'autore trasforma un particolare tipo di relazione sociale comportante una forma di dipendenza, in un mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi. Per il resto, il mezzo coercitivo deve essere atto a creare nella vittima uno stato di coercizione psicologica di intensità tale da essere idoneo a limitare la libertà sessuale della vittima. Soggettivamente, l'autore deve sapere che la vittima non è consenziente, o per lo meno, accettarne l'eventualità che il suo consenso dipenda dal mezzo coercitivo utilizzato. Perché possa essere ritenuta una coazione psicologica, non basta il semplice accertamento secondo cui autore e vittima sono legati da un determinato e

preesistente rapporto affettivo o sociale. 4.1.4. Per rispondere a tale quesito, la Corte si è innanzitutto dipartita dagli elementi certi, incontestabilmente noti all'autore, e meglio della situazione personale e sanitaria della vittima, la cui diagnosi di persona ansiosa, con sindrome di dipendenza e con un deficit cognitivo, gli era perfettamente nota sin dalla sua designazione quale curatore generale. Egli sapeva, inoltre, che la di lei figlia era il frutto di una violenza carnale, che la vittima lamentava di essere stata ulteriormente abusata da un custode ma non creduta, e quindi che si trattava di una persona fragile, che necessita di aiuto e che spesso ha dovuto essere ricoverata in clinica _____. Questi fatti oggettivi non possono seriamente essere revocati in dubbio. 4.1.5. Detto che, in generale, nei reati di natura sessuale, laddove spesso le versioni dell'autore e della vittima divergono su più punti importanti, la giurisprudenza ha stabilito che occorre di regola esperire un esame di credibilità delle dichiarazioni, in particolare della vittima, per verificarne la costanza, la linearità e la logica, gli atti ci consegnano sostanzialmente due versioni da parte dell'imputato: una, contenuta in almeno tre verbali resi davanti alla PP, in cui egli dà atto di aver ripetutamente costretto la vittima a subire e a fare degli atti sessuali che lei non voleva, e, la seconda, a partire dal verbale di confronto esperito dopo l'emissione dell'atto d'accusa, in cui dà atto unicamente di averne un po' approfittato, sostenendo che si sarebbe trattato di atti che comunque la vittima gradiva. Versione, poi, sostanzialmente ribadita in aula. Egli ha spiegato che questo cambio di versione sarebbe dovuto ad uno stato di confusione, rispettivamente a cattivi consigli strategici che gli sarebbero stati imposti dal precedente patrocinatore. La Corte non ha creduto a questa versione: a) innanzitutto perché nel riferire delle circostanze che gli sono state contestate, l'imputato non si è limitato ad accettare la versione della vittima, ma vi ha aggiunto particolari suoi, come ad esempio l'eiaculazione in bocca, peraltro contestata da ACPR 1; a ciò aggiungasi che, contrariamente a quanto riferito dall'imputato, egli non ha, in quei verbali, ammesso tutto quanto gli veniva proposto, pur di assecondare la vittima e ottenere, quindi, uno sconto di pena; ma ha ribadito che il numero delle fellatio era uno solo, che il cunnilinguo era pure uno solo e ha sempre contestato di aver fatto pressioni sulla vittima per la questione del permesso di dimora. Ora, una persona che avrebbe ammesso qualsiasi cosa per strategia processuale, non si vede perché avrebbe dovuto mantenere delle contestazioni comunque non irrilevanti. In realtà egli ha pacificamente ammesso che non solo approfittava della situazione, ma creava delle situazioni in cui la vittima non avrebbe potuto opporsi; b) in concreto egli ha ammesso che, ad un certo punto, ha iniziato a nutrire, nei confronti della vittima, delle pulsioni sessuali, e ha provato, con il massaggio del 18 gennaio 2016, quali reazioni avesse la donna. Egli ha riferito che la vittima si è irrigidita, e che, in seguito, pur non opponendosi fermamente, ha comunque cercato di togliergli le mani di dosso nei successivi approcci sessuali. Il tutto ancora prima dell'asserita confidenza circa la particolare predilezione della donna, diciamo così, per i rapporti orali, già solo per il fatto che questa circostanza, legata a una presunta positività alla cocaina, è emersa solo dopo che gli approcci sessuali di IM 1 erano iniziati; c) a ciò aggiungasino le insistenze del IM 1 nell'aver questi approcci sessuali, nel creare situazioni propizie, come invitare il compagno a stare lontano, al precostituire il proprio alibi, alterando i rapporti di visita, fino a insistere nel contattare la donna dopo che questa aveva parlato, salvo poi cancellare le telefonate; d) per la Corte è del tutto insostenibile che la donna abbia gradito questi approcci sessuali e che ne abbia anche espresso compiacimento. In realtà la vittima, pur con i limiti posti dalle sue condizioni personali, ne ha invece parlato, lamentandosene, sia con il personale del _____, sia con il personale curante. A quest'ultimo proposito, basti evidenziare che,

al di là delle poco credibili giustificazioni fornite dalla dottoressa _____, certo è che l'infermiera le ha riferito che la donna le aveva parlato, perlomeno, di un bacio. Ora, se fosse stato chiaro ed evidente che doveva essere un bacio di saluto, non vi sarebbe ragione per riferirne alla stessa dottoressa. Se, quindi, ACPR 1, di bacio ha parlato, era evidentemente perché non lo aveva gradito, e, se non lo aveva gradito, non può che essere perché lo abbia interpretato quantomeno come un approccio sessuale. Ma tant'è. Resta che la donna, in tempi non sospetti, si è più volte lamentata di approcci che riteneva inadeguati da parte del suo curatore; e) tornando al perché delle ammissioni, poi ritrattate dall'imputato, la Corte non ha creduto al fatto che, già in occasione delle prime ammissioni, gli possa essere stata prospettata una ben determinata pena. In effetti, queste ammissioni sono state fatte il giorno dopo il suo arresto, con ancora tutta l'inchiesta agli albori, con pendenti accertamenti riferiti a eventualità legate a possibili abusi anche nei confronti di altri curatelati, di guisa che per nessuna ragione, qualsiasi addetto ai lavori ragionevole avrebbe, già a quel momento, potuto anche soltanto formulare un'ipotesi di pena; f) d'altronde, l'ipotesi di un procedimento abbreviato si è concretizzata solo in concomitanza con l'ultimo verbale, quello finale, e non in relazione ai precedenti, laddove, come detto, l'imputato ha, con dovizia di particolari (si pensi solo ai riferimenti circostanziati ai fatti, in relazione ai rapporti di visita) esposto i fatti così come si sono svolti. In realtà il cambio di versione è coinciso con la comunicazione della direzione del procedimento, di cui al verbale d'udienza preliminare del 20 settembre 2017, laddove il rischio processuale è diventato maggiore, rispetto a quanto prospettato nell'atto d'accusa stesso. Ciò basta per considerare questo cambio di versione una semplice modifica della strategia processuale, che non mette minimamente in discussione il contenuto delle precedenti ammissioni. Così stando le cose, non appare più assolutamente necessario esperire un approfondito esame di credibilità delle dichiarazioni della vittima, risultando già, di tutta evidenza, credibili, le ammissioni dello stesso imputato.

4.1.6. In esito a quanto suesposto, la Corte ha quindi ritenuto che l'imputato ha esercitato indebite pressioni sulla vittima per costringerla ad avere, rispettivamente a compiere, degli atti sessuali, il che configura il reato di coazione sessuale ripetuta, così come prospettato dalla PP nell'atto d'accusa, e non di sfruttamento dello stato di bisogno. Sulle divergenze del numero dei rapporti orali, stante la credibile versione fornita dall'imputato, la Corte ha ritenuto di seguire la di lui versione, quantificandoli pertanto in una fellatio con eiaculazione in bocca, e in un cunnilinguo.

5. Commisurazione della pena IM 1 risponde di coazione sessuale ripetuta. Giusta l'art. 189 cpv. 1 CP, chi si rende autore colpevole di coazione sessuale è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

5.1. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che modifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e

la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). 5.2. La Corte ha dato un'occhiata alle più recenti sentenze cantonali e del Tribunale federale in materia di coazione sessuale, e ha ritenuto di non applicare i criteri di particolare severità espressi dalla CARP nella citata sentenza menzionata in occasione dell'udienza preliminare (CARP 21.7.2017, in re M. D), anche perché appare piuttosto essere un caso (ancora) isolato, per il quale una persona che aveva la cura di una vittima con deficit fisici e mentali, aveva compiuto un solo atto sessuale, quantunque assimilabile, secondo quella sentenza, ad un rapporto completo. 5.3. Ciò detto, la colpa dell'imputato non ha da essere considerata né lieve, né banale. Se è vero che la

coazione esercitata non è stata di particolare intensità, come ricordato anche da una recentissima sentenza del Tribunale federale, un rapporto orale completo, di per sé, ha da essere paragonato ad un rapporto sessuale completo. Qualifica, nel caso di IM 1, in misura significativa, la sua colpa, il fatto che egli ha agito a danno di una persona che, a causa della sua malattia, era comunque parzialmente compromessa nelle sue facoltà mentali, tanto da soffrire di un deficit cognitivo, per la quale egli era stato incaricato di tutelare gli interessi. In questo senso anche la sua funzione di curatore generale ne aggrava le responsabilità. Oltre a ciò va considerata la sofferenza causata alla vittima, per aver dovuto vivere ripetutamente approcci sessuali non desiderati. Quanto al movente, va ancora rilevato che l'imputato ha insistentemente abusato della vittima per meri fini egoistici, fino a far prefigurare, nei rapporti di visita, che in realtà sarebbe stata la vittima a volerlo più volte vedere. Da ultimo, va considerata l'aggravante della ripetitività degli atti, oltre che, come visto, la loro particolare invasività, riferita ai due rapporti orali accertati. Ne discende che, astrazione fatta di quanto segue, si giustificherebbe una pena detentiva attorno ai 5 anni.

5.4. La giurisprudenza impone di considerare pure i fattori legati all'autore. In questo senso la Corte a favore di IM 1 ha considerato: - non già l'incensuratezza, che è fattore neutro nella commisurazione della pena, ma la buona reputazione, di persona apprezzata dalla società, dal passato professionale impeccabile e dall'impegno sociale a favore della collettività, sicuramente apprezzato come particolarmente meritevole; - in questo senso, la riprovevolezza sociale costituisce un motivo di sofferenza particolare, e di questo, lo stesso imputato, ha dato prova, allorquando si è più volte espresso a proposito della propria immagine e di quella della sua famiglia; - ad ulteriore attenuazione della colpa, la Corte ha ritenuto che l'imputato ha accettato la detenzione, comportandosi in maniera corretta, e ha, ancorché, per motivi essenzialmente strategici, parzialmente risarcito la vittima. Si tratta di un comportamento che non configura, di tutta evidenza, un sincero pentimento in senso tecnico, ma la Corte ne ha tenuto conto ad attenuazione della colpa; - quanto al comportamento processuale, la Corte dà atto che l'odierno giudizio è fondato sulle ammissioni, ritenute credibili, dello stesso imputato, senza le quali l'accertamento dei fatti sarebbe stato più difficile. Tuttavia, tale comportamento non può essere ulteriormente premiato per il fatto che, poi, per finire, posto di fronte alle conseguenze, in termini sanzionatori, di tali sue ammissioni, le ha ritrattate, facendo prevalere l'aspetto opportunistico; - infine, a favore di IM 1, la Corte ha considerato la sua età avanzata, le sofferenze legate anche a quelle dei suoi familiari, il buon comportamento tenuto durante la detenzione, nonché il basso rischio di recidiva accertato in perizia. Tutto ciò ben ponderato, in linea con la prassi giurisprudenziale dei nostri tribunali, la Corte ha ritenuto equa la condanna di IM 1 ad una pena detentiva di 4 anni, assortita da un trattamento ambulatoriale da eseguirsi in espiazione della pena, così come indicato dal perito dott.

_____ nel suo referto: " Per il disturbo del periziando (sindrome da disadattamento) e per la problematica personologica (tratti narcisistici di personalità) esistono trattamenti ambulatoriali per ridurre il rischio di recidiva. Devono fare parte della terapia l'aumento della consapevolezza dei tratti narcisistici, l'aumento dell'empatia con la vittima, il riconoscimento delle dinamiche del delitto, lo sviluppo di strategie adeguate per confrontarsi con situazioni personali difficili invece di cercare soluzioni inadeguate come ha fatto nel caso specifico (per esempio accettare la separazione, l'invecchiamento, la perdita di potere e attività invece di abusare di una persona da lui dipendente). Di conseguenza per il periziando è indicata una terapia ambulatoriale. Una tale presa a carico deve essere effettuata da un medico con buone competenze nell'ambito della psichiatria forense. (...)

Esiste un trattamento ambulatoriale sia per la sindrome di disadattamento che per gli aspetti personologici nella forma di una psicoterapia forense con una frequenza settimanale presso uno psichiatra o psicoterapeuta con esperienza in psichiatria forense oppure un terapeuta disposto a farsi supervisionare da uno specialista in psichiatria forense (...) Non è necessario un trattamento stazionario, è sufficiente che il peritando si sottoponga settimanalmente a un colloquio psicoterapeutico. (...) La contemporanea espiazione della pena pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento? No.” (doc. TPC 28). Per quanto concerne le richieste di risarcimento dell'accusatrice privata, le stesse sono state accolte così come presentate.

6. SEQUESTRI, TASSA DI GIUSTIZIA E SPESE PROCEDURALI

6.1. Per quel che concerne gli oggetti sequestrati è ordinato il dissequestro di tutto quanto in sequestro.

6.2. Con riferimento alle note professionali dell'avv. _____ e dell'avv. RAAP 1, giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.). La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analogia complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218). Le note professionali dell'avv. _____ e dell'avv. RAAP 1, ritenute idonee ad un dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale, sono state dunque approvate così come presentate, per un totale di CHF 11'703.10 la prima e CHF 11'286.75 la seconda, quest'ultima comprensiva del dibattimento.

6.3. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del condannato. visti gli art.: 12, 40, 47, 51, 69, 189, 193 CP; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: coazione sessuale per avere, a _____ e a _____, nel periodo compreso tra febbraio 2016 e il 16 febbraio 2017, rivestendo il ruolo di curatore generale di ACPR 1, ed esercitando pressioni psicologiche su di lei, costretto la stessa a subire atti analoghi alla congiunzione carnale e altri atti sessuali, in almeno 16 episodi, nei quali: - in un'occasione baciandola sulla bocca con la lingua, - in un'altra baciandola con la lingua e toccandola e leccandola sui seni, - in 14 toccandola e leccandola sui seni, baciandola sulla bocca con la lingua e penetrandola vaginalmente con le dita, nelle quali, in un'occasione facendosi praticare un rapporto orale e, in un'altra, leccandole la vagina, e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato

nei considerandi . 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 3. IM 1 è inoltre condannato a versare all'accusatrice privata ACPR 1 fr. 11'286.75 a titolo di risarcimento danni per spese legali, da devolvere allo Stato del Cantone Ticino in quanto beneficiaria di gratuito patrocinio (v. pt. 7.2). 4. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena. 5. È ordinato il dissequestro di tutto quanto in sequestro. 6. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 7. Le spese per la difesa d'ufficio e per il gratuito patrocinio dell'accusatore privato sono sostenute dallo Stato. 7.1. La nota professionale dell'avv. _____ è approvata per:

onorario	fr.	11'422.00	spese	fr.	281.10	totale	fr.	11'703.10
----------	-----	-----------	-------	-----	--------	--------	-----	-----------

7.2. Le note professionali dell'avv. RAAP 1 sono approvate per: onorario fr.

10'260.00	spese	fr.	201.90	IVA (8% - 7.7%)	fr.	824.85
-----------	-------	-----	--------	-----------------	-----	--------

totale	fr.	11'286.75
--------	-----	-----------

7.3. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 22'989.85 (art. 135 cpv. 4 e art. 426 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501

Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano -

Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900

Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle

assise criminali Il Presidente La vicecancelliera Distinta

spese : Tassa di giustizia fr. 5'000.-- Inchiesta

preliminare	fr.	300.--	Perizia	fr.
-------------	-----	--------	---------	-----

7'700.--	Altri disborsi (postali, tel., ecc.)	fr.	198.45	fr.	13'198.45	=====
----------	--------------------------------------	-----	--------	-----	-----------	-------

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.